

Art. 44.

(Manutenzione elettrodotti esistenti)

1. La Giunta regionale con la direttiva di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri per l'esecuzione delle opere manutentive degli elettrodotti aerei, non alterative dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 151 del T.U. di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, negli ambiti sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.